

VARIETÀ.

I.

LA COMUNICABILITÀ DEL DIRITTO E LE IDEE DEL VICO.

L'appendice al mio saggio *Sull'idea di una scienza del diritto universale comparato* (2.^a ed., Torino, 1909), dedicata alla dottrina della comunicabilità del diritto, ha dato occasione al dott. Giuseppe Folchieri di esporre alcune sue considerazioni intorno al pensiero del Vico (in *Critica*, VIII, 295); del che deve compiacersi chiunque, pur dissentendo, riconosca l'importanza dell'argomento e l'opportunità di studi speciali sopra di esso.

Che il Vico abbia escluso la possibilità di una trasmissione storica del diritto da un popolo a un altro, a me parve e pare risulti sì dallo spirito della *Scienza nuova*, come da espresse dichiarazioni ivi contenute su tal proposito; il Folchieri opina il contrario, ed osserva anzi tutto che, se il concetto del Vico fosse quale io l'intendo, esso non differirebbe veramente da quello della scuola storica del diritto. Una differenza v'ha nonpertanto, e profonda, come già ebbi a notare nella stessa Appendice. Secondo la scuola storica, ogni ordinamento giuridico è un che di storicamente individuato, e proprio *esclusivamente* di un certo popolo: non separabile quindi da esso, nè soggetto a trasmigrazioni od innesti. Secondo il Vico, all'incontro, il diritto è fondamentalmente uno solo, siccome una è la natura degli uomini, e quella delle nazioni; onde esso nasce per necessità sempre uniforme, e ricorre con egual ritmo, anche presso i popoli più lontani nello spazio e nel tempo. L'identità originaria basta dunque a spiegare ogni somiglianza di svolgimento; ed il Vico nega la comunicabilità storica del diritto, non per ciò ch'esso debba rimaner sempre diverso nei vari popoli (come sarebbe secondo i canoni della scuola storica), ma al contrario per ciò, che esso è naturalmente già eguale, onde non si fa luogo ad un suo ragguglio per « umano provvedimento ».

Consideriamo più da vicino il pensiero del Vico. L'unità dello spirito umano è il grande principio, sul quale si fonda tutta la *Scienza nuova*; e così anche la teoria del diritto. Nel genere umano furon « sepolti i semi eterni del giusto, che tratto tratto dalla fanciullezza del mondo, col più e più spiegarsi la mente umana sopra la sua vera natura,

si sono iti spiegando in massime dimostrate di giustizia » (*Sc. n.*, 1.^a, II, 4). Per questa vocazione giuridica originaria v'ha, in tutte le genti, necessariamente un diritto, che è *naturale*, nel senso che è « un diritto uscito coi costumi istessi delle nazioni sopra l'idee che esse hanno avuto della loro natura » (*ib.*; cfr. I, 1; 2.^a, I, Dgn. XIII e CV). Il diritto naturale delle genti è suggerito dal « senso comune » degli uomini, ossia da un giudizio ch'essi fanno senza alcuna riflessione intorno alle umane necessità o utilità (*Sc. n.*, 2.^a, I, D. XI e XII); ed è, appunto per ciò, praticato o « costumato », prima ancora che meditato. Il Vico intende sempre questo diritto come storico e positivo (giusta la sua dottrina delle relazioni tra il vero e il certo); e però non si appone il Folchieri, quando dice che, per il Vico, il diritto positivo ha origine dal naturale. Nemmeno è esatto che per il Vico il diritto naturale sia solamente « il criterio innato del giusto ». Tale criterio è detto invece dal Vico « il senso comune del gener umano, insegnato alle nazioni dalla Provvedenza divina »: da esso appunto procede il diritto natural delle genti, che è pertanto l'*applicazione* di quel criterio, ed ha sempre un'esistenza storica definita. Così il Vico parla, ad esempio, di un « primo antichissimo diritto naturale delle genti nello stato delle famiglie » (*Sc. n.*, 1.^a, II, 7), di un « diritto naturale delle genti eroiche » (*ib.*), di un « diritto natural delle genti barbare » che « ancor dura in Norvegia, Svezia, Danimarca » (*ib.*, II, 44), ed anche di un « diritto naturale civile » (*ib.*, II, 5), ecc.; riferendosi sempre a *costumi*, ossia a « fatti costanti delle nazioni ». Questo concetto è reso perspicuo altresì dalla distinzione (stabilita già nel *De uno*) tra il « diritto natural delle genti » e il « diritto natural dei filosofi »: perocchè questi, spiega elegantemente il Vico, « il ragionano più perfetto di quello che 'l *costuman* le genti » (*Sc. n.*, 2.^a, I, D. CV).

Veniamo ora al nodo della questione. Ogni popolo o nazione ha un proprio « senso comune, che regola la nostra vita socievole »; ma tutti i « sensi comuni di popoli o nazioni » hanno una « convenienza » tra loro (*Sc. n.*, 1.^a, II, 2), cioè sostanzialmente si accordano e coincidono, facendo capo a quel solo « senso comune del genere umano, determinato dalla necessaria convenevolezza delle medesime umane cose », che a sua volta deriva dalla « Provvedenza divina, architetta di questo mondo delle nazioni » (*Sc. n.*, 1.^a, II, 1; cfr. I, 11; 2.^a, I, *Del metodo*). Le storie, apparentemente varie e divise, sono perciò nel fondo una storia sola; e v'ha una « storia ideal eterna, sopra la quale corron in tempo le storie di tutte le nazioni », « fusse anco che dall'eternità nascessero di tempo in tempo mondi infiniti » (*Sc. n.*, 2.^a, I, Dgn. XIII e *Del metodo*). Così pure nel diritto debbono riscontrarsi « unità sostanziali, nelle quali, con diverse modificazioni, tutte le nazioni convengono » (*ib.*); e v'ha « un diritto universale ed eterno in ciò, che egli è appo tutte le nazioni uniformi, quantunque sien surte e incominciate in tempi tra loro differentissimi, ovunque se ne diano le medesime occasioni delle stesse umane bisogne, sopra le quali egli ha costanti le sue origini e i suoi progressi »

(*Sc. n.*, 1.^a, I, 5). L'attribuire le analogie dei costumi umani a una qualsiasi trasmissione od importazione storica sembra al Vico che vada contro siffatta sua concezione; egli si propone perciò di « rovesciare tutte l'idee che si sono finora avute » su questo punto (Degn. XIII cit.). L'antitesi non potrebb'essere dichiarata più apertamente. Egli combatte in primo luogo la « boria delle nazioni », ossia quell'errore, per il quale ogni popolo si presume d'aver fondato l'umanità, e ritrovato primo le arti e i comodi della vita umana (*Sc. n.*, 2.^a, I, D. III). A questa boria il Vico riconduce anche l'opinione che il diritto naturale delle genti sia « uscito da una prima nazione, da cui l'altre l'avessero ricevuto » (D. XIII). In cotal guisa, egli dice, esso sarebbe un diritto civile « comunicato ad altri popoli per umano provvedimento, e non già un diritto con essi costumi umani naturalmente dalla divina Provvidenza ordinato in tutte le nazioni ». È chiaro che il Vico argomenta qui *a priori* anzi che *a posteriori*: egli nega il fatto della comunicazione non in virtù di un esame storico, bensì movendo da un principio speculativo, secondo il quale non dubita di risolvere le questioni particolari, cominciando da quella delle XII Tavole (« il qual error certamente dovette far venire la Legge delle XII Tavole da' Greci a' Romani », *ib.*). In fine, egli ribadisce ancora tale concetto, sì da non lasciare alcun dubbio sulla generalità del suo assunto: « Questo sarà uno de' perpetui lavori che si farà in questi libri, in dimostrare che'l diritto natural delle genti nacque privatamente appo i popoli, senza sapere nulla gli uni degli altri » (« senza prender esempio » l'uno dall'altro; Degn. CV).

Già il Ferrari aveva rettamente osservato che la storia ideale del Vico « nega tutte le trasmissioni de' costumi, miti, religioni » (I, 308); e ciò pur non trascurando di menzionare tre casi, nei quali il Vico accenna a qualche trasmissione di segni o notizie particolari, cioè rispetto alle lettere volgari (caratteri grafici), alle notizie astronomiche e alla sapienza riposta. Quest'ultimo caso si riduce in parte ai due primi, e ad ogni modo la formula « sapienza riposta » (in antitesi alla « volgare ») è lungi dall'aver quel lato senso, che il Folchieri (allegando inesattamente il Ferrari) le attribuisce. Ci basti per ciò rimandare alla stessa spiegazione che ne dà il Vico (*Sc. n.*, 1.^a, p. 291 dell'ed. Ferrari; cfr. p. 246-7, ove è detto che la sapienza riposta « deve servire alla sapienza volgare, perchè ella è nata dalla volgare, e per quella medesima vive »; v. anche *Sc. n.*, 2.^a, p. 206 e ss., 391 e s., ove pure dell'astronomia si afferma che « nacque da origini volgari uniformi »). Ma notevole è sopra tutto che nessuna di tali eccezioni particolari (se pure eccezioni vogliamo chiamarle) si riferisce menomamente al diritto: per questo, la negazione della comunicabilità resta intiera e inconfusa, come, del resto, doveva attendersi giusta le recise dichiarazioni testè vedute. Il Vico non dà un esempio di un popolo che abbia accettato, sia pure in parte, il diritto di un altro popolo; anzi sostiene, ad ogni occasione, una tesi opposta. Gl'incontri che avvengano tra due popoli hanno, per il Vico, sol questo effetto, che essi si avvedono

dell'uniformità preesistente nei loro sensi comuni, quindi anche nei loro diritti. Tale è il costante ragionamento, e possiamo dire il canone critico, al quale il Vico s'attiene anche per vagliare la verità delle storie e delle leggende. Egli prende in esame, ad es., la volgar tradizione « che 'l diritto naturale delle genti, col quale i Romani sul principio giustificavano le guerre, usavano le vittorie e regolavano le conquiste, l'avessero essi da altre nazioni ricevuto »; e subito la confuta in questa guisa: « Ma egli [cioè tale diritto] *nacque in casa a' Romani uniforme con quello delle altre nazioni*, delle quali i Romani vennero in cognizione con l'occasione di esse guerre »! (*Sc. n.*, 1.^a, p. 296). Un'altra tradizione asserisce « che 'l diritto romano fu un ammassamento di diritto spartano ed ateniese »; ma il Vico la rettifica, e spiega com'essa abbia potuto sorgere: « Perché i Romani, usciti fuori ne' tempi del loro governo aristocratico, avvertirono il loro diritto lo stesso con quello di Sparta; ne' tempi del loro governo popolare appresso l'avvertirono simile a quel d'Atene » (*ib.*). Anche qui dunque, secondo il Vico, si riconobbe una medesimezza o similitudine preesistente, non si operò già alcun trapasso conguagliatore. Parimente nel caso su mentovato delle XII Tavole: il Vico spiega l'origine della tradizione « che la legge delle XII Tavole fosse venuta da fuori in Roma », affermando che « i Romani, *usciti fuori, trovarono costumi uniformi ai comandati loro da cotal legge* » (*ib.*). Nè è d'uopo addurre ancora altri esempi. Le guerre, le ambascerie, le alleanze, i commerci sono bensì ricordati spesso dal Vico come specie di relazioni tra vari popoli; ma egli intende sempre cotesti fatti quali « occasioni », onde il diritto natural delle genti « *si riconobbe comune a tutto il genere umano* » (*Sc. n.*, 2.^a, I, D. XIII; cfr. 1.^a, I, 5; II, 5). L'idea di una trasmissione, e di una recezione del diritto altrui, manca qui pure assolutamente.

Ma si noti: tutto ciò non significa che la dottrina della comunicabilità storica del diritto sia per sè inconciliabile coi principii della filosofia vichiana. Il vero è piuttosto il contrario, e ciò confido di aver chiarito nella memoria sopra citata (v. p. 17-19; cfr. p. 30, 33). La comunicazione in tanto è possibile, in quanto v'ha un'essenziale unità dello spirito umano. Se un popolo può ricevere e fare proprio (sia pure con opportuni accomodamenti) il diritto elaborato da un altro, ciò accade perchè nella natura di entrambi sono esigenze e necessità comuni, che si riflettono pur nel diritto; perchè v'è in somma, oltre l'individualità, quella che il Vico ben disse « *umanità delle nazioni* ». Posto che il diritto fosse, come pretesero alcune scuole, alcunchè di esclusivamente *storico*, relativo soltanto al luogo e al tempo della sua genesi, e però spoglio di ogni valore umano od universale, esso non comporterebbe applicazioni a genti diverse, nè trascenderebbe mai i suoi confini etnici e temporali. I fatti invece dimostrano, contro le istanze di un angusto e dommatico storicismo, che gli ordinamenti giuridici, pur avendo un'origine nazionale, estendono spesso più largamente il loro vigore, innestandosi in altre organizzazioni, ravvivandone e fecondandone lo sviluppo. Nessun'altra verità, più di questa, è

emersa dalle moderne indagini sulla fenomenologia del diritto; nessuna riceve più numerose e certe conferme dal quotidiano progresso di tali studi. Or che altro denota ciò, se non che il diritto ha un significato anche *metastorico*, ossia che le istituzioni giuridiche possono e debbono interpretarsi, oltrechè come parti di una realtà storica individualmente determinata, anche come espressioni o momenti dello spirito umano in universale? E che altro è poi sostanzialmente la *Scienza nuova*, se non appunto un' interpretazione *metastorica* del diritto e di tutti i fatti e costumi umani?

Rimane allora a spiegare perchè il Vico abbia nondimeno escluso effettivamente dal suo sistema ogni traccia di comunicazione giuridica tra le genti. La ragione di ciò non è tanto logica, quanto, per dir così, *psicologica*, ed appar manifesta se si consideri l'andamento del pensiero del Vico nella formazione del suo sistema. Egli aveva scoperto, come dicemmo, una grandissima verità, d'importanza fondamentale per la scienza di tutte le umane cose, e del diritto comparato in ispecie: cioè l'unità dello spirito, e la conseguente necessità che la storia proceda secondo « idee uniformi ». Questa verità bastava già a dar ragione del fatto, intuito mirabilmente dal Vico, e accertato vie meglio dalla moderna esplorazione etnologica, che identità sostanziali si producono nel diritto pur di popoli « tra loro non conosciuti » (« die nichts miteinander zu thun hatten und ihre Culturen ganz selbständig gestaltet haben », per valerci delle parole del Kohler, che fanno esatto riscontro a quelle del Vico). L'idea che tali uniformità potessero derivare altresì da trasmissioni fattizie riuscì a lui inaccettabile e invisa, perchè essa in qualche maniera prendeva il luogo dell'altra da lui scoperta, e, massime nel comune concetto, poteva oscurarla e impedirne la comprensione. Di qui quella vigile intransigenza, colla quale egli esclude qualunque accenno a una derivazione estrinseca del diritto, e oppugnò tutte le tradizioni in tal senso; sempre scorgendo in esse un ostacolo al prevalere della dottrina, sulla quale poggiava tutta la sua costruzione logica, e che ormai dominava la sua mente come assioma.

Senza dubbio, poste di fronte l'una e l'altra dottrina, quella originale del Vico è incomparabilmente più comprensiva e profonda, ed egli ebbe piena ragione di sostenerla come base del suo sistema. Una scienza del diritto universale comparato, è bene ridirlo, non sarebbe possibile fuori di tal principio. Senonchè le due dottrine non sono realmente antitetiche, nè v'è alcuna incompatibilità obiettiva nei fatti, sui quali esse rispettivamente si fondano. La relazione tra le due tesi è piuttosto di gerarchia e di subordinazione, che di contraddizione reciproca: l'una designa il fatto più generale, e per dir così la radice di tutta la fenomenologia del diritto; l'altra una manifestazione derivativa, e tuttavia rilevante e caratteristica, che sopravviene nello sviluppo storico, determinando gl'intrecci e le propagazioni degl'istituti. Per dire più chiaramente, l'unità del diritto umano consegue anzi tutto e immediatamente dall'unità dello spirito ossia

dell'essere; e così si spiegano le somiglianze originarie o *native*. Ma v'hanno altresì nel diritto somiglianze acquisite o *dativae*, le quali in tanto s'avverano, in quanto appunto l'identità di natura rende possibili e fruttuose tra gli uomini le comunicazioni delle idee e dei costumi. La perequazione negli ordinamenti giuridici positivi, che si compie per la naturale analogia e convergenza dei loro svolgimenti particolari, è nel fatto agevolata e promossa da quei trapassi, onde i popoli men progrediti possono assimilare in certa misura ciò che fu elaborato anteriormente da altri. La capacità di trasmissione e assimilazione diviene, in somma, un mezzo efficace per attuare e conseguire in concreto quel collegamento dell'uman genere (*religio humani generis*), che ha senza dubbio nell'identità dello spirito la sua più alta e generale ragione.

Cotesto lato della complessa materia, che il Vico lasciò interamente nell'ombra, fu posto in luce solo più tardi, con nuove investigazioni, senza però che si abbandonassero gl'insegnamenti fondamentali del Vico stesso, ma piuttosto tesoreggiandoli, e correggendo soltanto la loro unilateralità. La quale, del resto, non può stupire chiunque sappia come il progresso speculativo s'annunzi in genere coll'esagerazione di un nuovo vero, a scapito d'altri che si pospongono quasi per dar risalto a quel primo; finché la critica sopravvenga a stabilire il giusto equilibrio, fissando i limiti dell'acquisto, e cancellando le tracce della polemica contingente. Così nel caso presente; e non è far torto al genio del Vico, né metterlo, come accenna il Folchieri, « in condizione d'inferiorità » rispetto ai posteriori investigatori della questione, il tracciare equamente la storia della dottrina, riconoscendo le integrazioni che al pensiero vichiano han portato su questo punto particolare i suoi stessi continuatori, come ad es. il Jannelli e l'Amari. Sarebbe, invece, idolatria inescusabile il disconoscere, per cieco ossequio a un primo e massimo indagatore, i frutti delle ricerche ulteriori sullo stesso argomento; quasiché non fosse proprio delle verità più profonde il suscitare, con fecondità inesauribile, applicazioni e combinazioni anche insospettate dai loro primi scopritori. Nell'affermare la comunicabilità storica del diritto, come conseguenza della sua uniformità naturale, noi proseguiamo appunto questa grande concezione del Vico; siamo fedeli al principio informatore della sua opera, mentre pure ne lasciam cadere una parte estrinseca e negativa. Nemmeno dunque ci è d'uopo dire a nostro discarico: *Amicus Vicus, sed magis amica veritas*; poiché realmente si tratta qui, ripetiamo, d'integrazione, molto più che di sostanziale confutazione.

Se volgiamo uno sguardo anche rapido alle vicende della dottrina dopo i tempi del Vico, la verità di cotesta interpretazione critica si avvalorava e illumina sì da non lasciar dubbio. Significante è anzi tutto che quando Francesco Mario Pagano, nel primo dei suoi *Saggi politici* (1783), ebbe ad intravedere gli effetti della comunicazione tra le nazioni, essendo per altro sotto l'influsso delle dottrine del Vico, diede a tal fatto un carattere di eccezione; e lo pose tra le cagioni che « *turbano il naturale*

ed ordinato corso delle nazioni » (cap. V, p. 21). « Comechè », egli scriveva », la barbarie, il dispotico governo, il natural sito del paese sieno forti barriere, che separano e dividono le nazioni; il tempo, i lumi e l'industria vincono la barbarie de' costumi, il feroce timore del dispotismo, e l'indomita asprezza del sito: e le nazioni si comunicano insieme: dalla quale comunione viene alterato il corso civile di ciascun popolo » (*ib.*, p. 22). Questo breve, e pur notevole accenno, non sembra abbia avuto allora alcun proprio svolgimento. Ma non molto dopo un altro filosofo della storia, ispirato similmente dal Vico, Cataldo Jannelli, riprese in esame quell'argomento, dandogli, primo, il giusto rilievo. Egli definì il « nesso di comunicazione » come uno dei « grandissimi obietti » della Scienza delle umane cose, che corrisponde alla Storia ideale eterna del Vico; e volle assegnata esclusivamente ad esso una delle quattro grandi parti di tale scienza. Nè trascurò di avvertire che lo studio di questo nesso, o legame di peregrinazione e trapiantamento, era ancora un « *subietto compiutamente nuovo, e compiutamente intatto* » (*Sulla natura e necessità della scienza delle cose e delle storie umane*, 1817, p. 186; cfr. p. 180 e s.). L'osservazione toccava direttamente il Vico (che il Jannelli avea sempre innanzi alla mente), e designava appunto quella lacuna nel suo sistema, che testè abbiamo riscontrata. Per sua parte il Jannelli si soffermò, come voleva l'indole del suo scritto, sul programma dell'indagine da iniziarsi, chiarendone l'obietto e il fine con una serie di suggestive domande, che mette il conto di riprodurre: « Per quanti mezzi si posson elleno comunicare le conoscenze e le istituzioni umane? La guerra, la conquista, le colonie, le società, le confederazioni, il commercio, i viaggi son tutti ugualmente fatti per tale comunicazione? Quali gran differenze dovrebbero fra esse notare? Comunicano sempre gli uomini ad altrui le lor conoscenze ed istituzioni? E se non sempre, in quali periodi di social vita, e in quali circostanze son più fatti e disposti per cotal comunicazione? Comunicano essi uomini indistintamente tutte le loro conoscenze ed istituzioni? E se non tutte, quali sono quelle conoscenze che necessariamente si comunicano, quali quelle che facilmente e agevolmente si spandono, e quelle poi, che difficilissimamente penetrano e dimandano agli altri? In quali governi, e civili sistemi è più agevole o difficile la comunicazione e la propagazione delle istituzioni e conoscenze umane? Vanno eglino e Orfeo e Melampo, e Omero e Talete, e Pitagora e Democrito ai Sacerdoti Egizii, ai Ginnosofisti, e agli ultimi Bracmani, e ne tornano subito ricchissimi e gravidissimi di ogni più riposta e più secreta Barbarica Filosofia? Son poi dall'altro lato gli uomini sempre ugualmente disposti a ricevere le conoscenze e le istituzioni altrui? Basta egli che vediamo alcun'arte nuova, alcuna istituzione, che non sia presso noi per averla già imitata e ricevuta? Basta che sbarchino sulle coste della Grecia certi corsari Fenizii, e mostrino ai Selvaggi che l'abitano arti, mestieri, scienze, scrittura, perchè questi avidissimamente le ricevano subito, e subito s'inciviliscano? Quali final-

mente divengono le conoscenze e istituzioni comunicate presso quelli che le ricevono? Quali forme quali aspetti prendono, e come colle indigene e natie si ligano ed accoppiano? ecc. ecc.» (l. cit.). Ciò mostra abbastanza che il Jannelli ebbe chiara visione del complesso problema; e il Folchieri non solo sbaglia, ma inverte a dirittura le parti, quando afferma che, dopo il Vico, « una filosofica determinazione di tale problema [del nesso di comunicazione delle cose umane] non fu neppure tentata »!

Più ancora che il Jannelli, s'addentrò in questo soggetto Emerico Amari. Superfluo illustrare qui l'importanza della sua *Critica di una scienza delle legislazioni comparate* (1857), ove la comunicabilità delle idee e dei costumi in genere, e del diritto in ispecie, è dimostrata ampiamente, con varie e spesso profonde argomentazioni. Questo però non possiamo tacere: che, mentre generalmente l'Amari esalta il genio del Vico, e a lui per molti principii si richiama come a maestro (v. p. es. op. cit., p. 258, 273, ecc.), sempre che tratta della comunicabilità del diritto si discosta da lui, anzi lo biasima apertamente, reputando ingiustificata la sua opposizione a tale concetto. Riferite le note dichiarazioni del Vico, egli osserva in contrario: « Dunque, perchè ci è un diritto provvidenziale, non ci può essere diritto comunicato? Ma le comunicazioni di leggi, di diritto, di civiltà tra i popoli, non sono forse l'opera più bella della Provvidenza? Non è decreto della somma sapienza e del primo amore, cioè della Provvidenza *l'andate ed insegnate*? E quando questo non basti, un'ipotesi speculativa può distruggere un fatto attestato dalla storia del genere umano? un fatto che sentiamo, vediamo, e quasi con mano tocchiamo ad ogni istante di nostra vita? Ma Vico non si spaventa alle difficoltà di fatto. L'idea anzi tutto e soprattutto: se la storia la conferma, egli crede alla storia; se l'avversa, ei non dubita nè vacilla; la sua risoluzione è già presa, egli la dichiara sdegnosamente menzogna, fantasia di dotti e scandalo politico » (p. 276). Da questo preconetto (che fu notato anche dal Cantoni, *G. B. Vico*, p. 242) derivano, secondo l'Amari, tutte le parti erronee e fantastiche del sistema vichiano: « tutte le sue rischiate ipotesi, etimologie strane, ed introvabili analogie; le temerarie mentite si più accertati fatti, lo sconvolgimento delle più appurate cronologie, la negazione dell'esistenza di uomini, leggi, di popoli interi: insomma tutte le torture e lo scompiglio della storia conosciuta; di guisa che, leggendo Vico, ti riempie ad un punto di stupore per tanta ricchezza, e di dolore per tanto spreco d'ingegno, solo per la fatale ostinazione in una falsa idea » (p. 328). « Non in Vico, adunque, ma in quelli che vennero dopo di lui » (p. 392) deve l'Amari ricercare gli antecedenti della dottrina sul nesso di « tradizione ». Però, notando in questo proposito il merito del Jannelli, egli osserva a ragione che, per mezzo di costui, la scuola italiana ha potuto « accrescere la nobile eredità del nostro Vico » (p. 419); poichè appunto, nel pensiero dell'Amari come nel nostro, questa eredità non dev'essere abbandonata, ma si bene accresciuta, coi frutti dell'esperienza storica e della critica progressiva.

Tale sembra per vero la sorte delle dottrine vichiane: che il loro fondamento essenziale o « seme eterno » di verità le fa sopravvivere alle trasformazioni prodotte dal lavoro della critica e dall'incremento della coltura. Cadono gli elementi accessori, si correggono i preconcetti e gli errori parziali, s'adempiamo le lacune, si superano le unilateralità. Ma per ciò stesso si scorge e sperimenta vie meglio la robustezza incrollabile delle concezioni fondamentali; le quali resistono intatte, e maggiormente risplendono, se si spogliano degl'involucri accidentali e caduchi, che l'autore appose loro talvolta anche a mo' di sostegno. Un tipico esempio di ciò ci offre la questione ora esaminata. La tesi della incomunicabilità del diritto, che il Vico mise innanzi per rafforzare il principio della uniformità originaria di esso, fu abbandonata in virtù delle nuove indagini, che davano in pari tempo piena conferma alla dottrina principale da lui difesa. La critica posteriore, colla scorta dei nuovi studi di etnografia giuridica comparata, ha precisamente chiarito che la comunicabilità si concilia coll'uniformità naturale, anzi la prima è una conseguenza e una riprova della seconda. Il concetto vichiano ha, in somma, realmente una forza e una capacità anche maggiori, di quel che parve allo stesso Vico; ed egli ci è in certo modo maestro, anche quando per avventura rettifichiamo le applicazioni dei suoi principii.

In ciò, se ben si guardi, sta la gloria maggiore del Vico, e la miglior prova ch'egli è sempre vivo per noi e per la nostra coltura. Qual valore hanno allora le apologie, che si vogliono tentare del suo sistema, per negarne a ogni costo le particolari manchevolezze, riconosciute già e superate dalla tradizione scientifica successiva? Non è questa medesima tradizione, in quanto muove dal Vico e ad esso ritorna pure integrandolo, il testimonio più certo della vitalità perenne del suo sistema? Dovremmo ora noi troncarla o cancellarla d'un tratto? Ovvero, per non mettere il Vico « in condizione d'inferiorità », dovremmo accettarne come definitive tutte le affermazioni, e ripetere, p. es., che le razze di Cam e Giaset vagarono nello stato ferino dugento anni, e cento quella di Sem? e che nel medio evo gli uomini ridivennero quasi mutoli?

GIORGIO DEL VECCHIO.

II.

POSTILLE STORICO-LETTERARIE ALLE OPERE DI GIORDANO BRUNO.

Lavori come il commento che il Gentile ha dato delle *Opere filosofiche* del Bruno non si lodano mai abbastanza; ma essi sono di quelli che non possono venir fuori dal principio sotto ogni rispetto compiuti, per cause ben note a chi soglia occuparsi di tal genere di ricerche.